



# Comune di Garlenda

Ordinanza N.

4

Data di registrazione

02/03/2022

**OGGETTO:**

**CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE ORDINARIO ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO E LUNGO LA STRADA COMUNALE DI PARAVENNA IN SEGUITO AL PASSAGGIO DI GARA CICLISTICA**

## **IL SINDACO**

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla temporanea modifica della viabilità con interruzione della circolazione veicolare all'interno del centro abitato a seguito di svolgimento di competizione ciclistica denominata 59° Trofeo Laigueglia in programma mercoledì 02 Marzo 2022;

VISTA la richiesta di nulla osta presentata dal sig. Roberto Sasso del Verme in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Laigueglia (SV) inerente lo svolgimento della competizione ciclistica su indicata, acclarata al protocollo generale del Comune di Garlenda al n.467 del 27.01.2022;

RICHIAMATA la nota della Prefettura U.T.G. di Savona prot.7663del 22.02.2022. riguardante la competizione ciclistica su indicata;

VISTA la nota della Provincia di Savona prot. n.354 del 15.02.2022

CONSIDERATO che il Comune di Garlenda ha espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica su indicata con prot.n. 542 del 02.02.2022 ;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/6989/20116/1/1 del 29.09.2020 e la nota della Prefettura U.T.G. di Savona prot.n.26509del 01.10.2020 inerente la competenza sulla sospensione temporanea della circolazione stradale sia in ambito extraurbano che urbano ai sensi dell'art 6 comma 1 e art. 7 comma 1 del vigente Codice della Strada;

VISTO il Dec.to Leg.vo 30 Aprile 1992 n.285 e D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. ;

### **ORDINA**

Per il giorno 02.03.2022 (Mercoledì) la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di strada della strada provinciale n. 6 ricadente all'interno del centro urbano del Comune di Garlenda e lungo la strada comunale di Paravenna dalle ore 12.15 alle ore 13.00 circa e comunque per il tempo necessario al transito della competizione ciclistica.

Durante il periodo di sospensione della circolazione veicolare è vietato l'attraversamento della strada sia ai pedoni che ai conducenti di veicoli.

Il transito è consentito limitatamente ai veicoli al seguito della gara ciclistica e nella stessa direzione di gara.

La circolazione stradale sarà comunque garantita al verificarsi di particolari situazioni di emergenza o di ordine pubblico e comunque garantita dalle strade alternative presenti in loco.

La società sportiva organizzatrice della gara ciclistica è incaricata della sistemazione dell'opportuna segnaletica.

Le forze di polizia sono incaricate di far osservare le disposizioni contenute nella presente.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90 è ammesso presentare, avverso la presente ordinanza, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Garlenda 02/03/2022

**il Sindaco**

PITTOLI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.